REGOLAMENTO (CEE) N. 3563/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1990

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell'olio d'oliva e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990, e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna [3], ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore dell'olio d'oliva da dividere per 1,001712 a decorrere dal 1° dicembre 1990 nel quadro del regime di smantellamento dei divari monetari negativi ; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva ;

considerando che per la campagna 1990/1991 il prezzo indicativo, il prezzo di intervento, l'aiuto alla produzione di olio d'oliva e l'aiuto alla produzione a favore degli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1314/90 del Consiglio [4] ; che le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo di intervento sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1859/88 della Commissione [5] ; che il prezzo rappresentativo del mercato e il prezzo di entrata per l'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3415/90 del Consiglio [6] ; che l'aiuto al consumo in Spagna e in Portogallo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3416/90 del Consiglio [7] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991 nel settore dell'olio d'oliva, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
(4) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 5.
(5) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 13.
(6) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 5.
(7) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

(in Ecu/100 kg)

	Designazione dei prezzi e degli importi	Prezzi o importi da dividere per 1,001712
1.	Prezzo indicativo dell'olio d'oliva	322,01
2.	Prezzo di intervento	215,87
3.	Prezzo di intervento per :	
	— la Spagna	175,12
	— il Portogallo	207,58
4.1.	Maggiorazione applicabile all'olio d'oliva :	
	— extra vergine	17,26
	— vergine	6,04
4.2.	Riduzione applicabile all'olio d'oliva :	
	— vergine lampante (1° di acidità)	8,13
5.	Prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva	190,28
6.	Prezzo di entrata	189,11
7.	Aiuto alla produzione di olio d'oliva :	
	— in Spagna	39,61
	— in Portogallo	35,46
	— nella Comunità dei dieci	70,83
8.	Aiuto alla produzione agli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna :	
	— in Spagna	44,36
	— in Portogallo	40,21
	— nella Comunità dei dieci	81,62
9.	Aiuto al consumo applicabile :	
	— in Spagna	42,93
	— in Portogallo	47,92